

Regolamento del Comitato per la Programmazione del Dipartimento di Scienze Biomediche

Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche del 11/07/2025

Art. 1 – Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato per la Programmazione (in seguito denominato Comitato) del Dipartimento di Scienze Biomediche (in seguito denominato Dipartimento).
2. Il Comitato non ha autonomia amministrativa, di bilancio, contabile, finanziaria e di gestione.

Art. 2 Funzioni e Finalità

1. Il Comitato ha un ruolo consultivo e propositivo, e agisce in sinergia con il Direttore e il Consiglio di Dipartimento, svolgendo funzioni di supporto nella definizione e nell'attuazione della strategia complessiva del Dipartimento in linea con gli indirizzi strategici dell'Ateneo.
2. Il Comitato ha le seguenti funzioni:
 - a) definisce i criteri per la distribuzione delle risorse di personale docente e tecnico-amministrativo, tenendo conto delle esigenze generali del Dipartimento e quelle manifestate dai singoli settori concorsuali;
 - b) analizza dati e indicatori di performance relativi alla didattica, alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale ai fini della programmazione dell'impiego delle risorse disponibili;
 - c) sulla base delle necessità didattiche, di ricerca e del risultato deviante dall'analisi dati e degli indicatori di performance, tenuto conto delle esigenze dei SSD e dei singoli docenti propone alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento la programmazione dell'organico docente e tecnico-amministrativo, coerentemente con la pianificazione strategica del Dipartimento e in accordo con le indicazioni dell'Ateneo;
3. Il Comitato è tenuto a rendere espliciti i criteri adottati per le proposte di attribuzione delle risorse di personale al Consiglio di Dipartimento.

Art. 3 – Composizione, nomina e durata

1. Il Comitato è composto dal Direttore (membro di diritto, che può delegare un suo rappresentante) e da almeno tre docenti. Nel caso in cui si debba discutere sul reclutamento di personale tecnico-amministrativo (PTA), il Comitato sarà integrata con un rappresentante del PTA.
2. Il Coordinatore del Comitato viene nominato dal Direttore, e la sua nomina è ratificata dal Consiglio di Dipartimento.
3. La durata del Comitato è legata alla permanenza in carica del Direttore e può essere rinnovata con il rinnovo del Direttore.
4. Il Coordinatore designa un sostituto tra i membri del Comitato, incaricato di svolgere le sue funzioni in caso di impedimento per giustificati motivi.

Art. 4 - Adunanze

1. Il Comitato per la Programmazione è convocato dal Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o del Direttore.
2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno in sessione ordinaria, e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario.
3. La convocazione è inviata via e-mail accompagnata dall'ordine del giorno.
4. Le riunioni possono svolgersi in presenza o in modalità telematica.
5. Le sedute sono presiedute dal Coordinatore o, in sua assenza o incompatibilità, dal sostituto designato.
6. Un membro designato redige il verbale di ciascuna riunione, che viene approvato nella seduta successiva. I verbali sono conservati agli atti del Comitato e disponibili per consultazione da parte degli organi dipartimentali.

Art. 5 - Decadenza dalla nomina



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE

1. Il Coordinatore può dimettersi dal suo ruolo, pur rimanendo componente del Comitato, comunicandolo al Direttore il quale provvederà a nominare un nuovo Coordinatore.
2. Tre assenze consecutive o cinque non consecutive in un periodo di dodici mesi, non adeguatamente motivate, di un componente il Comitato determinano la decadenza.
3. I componenti decaduti o cessati dal servizio saranno sostituiti da un altro componente nominato dal Direttore. La durata in carica di un componente subentrante sarà limitata alla scadenza del Comitato.

Art. 6 - Disposizioni Finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
2. Le sue eventuali modifiche e integrazioni devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica, ai fini di una eventuale revisione, dopo un biennio dall'entrata in vigore, fatte salve particolari esigenze sopravvenute.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda ai Regolamenti di Ateneo.